

**STATUTO**  
**ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANE -**  
**Genova Sestri Ponente**

**Premessa**

Il presente Statuto modifica le norme approvate in sede di Costituzione di cui all'Atto Not. Armando Castiglione del 27/01/1969 registrato in Genova Uff. Atti Pubblici il 05/02/69. Modifica, inoltre, lo Statuto di cui all'atto Not. Delfo De Felice del 09/07/82 registrato a Genova Atti Pubblici il 15/07/82 al n. 14298 ed il precedente statuto Atto Notaio Andrea Fusaro Rep. 35834, Racc. n. 19590 del 16/05/2009 secondo le disposizioni del D.lgs. 117/2017. Ed entra in vigore dopo approvazione della Regione Liguria.

**Art. 1- Denominazione e sede.**

E' costituito ai sensi del D.Lgs.117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'ente del Terzo Settore denominato "Associazione Amici del Cane", che assume la forma giuridica di associazione. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, settore organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**Art. 2- Finalità e attività.**

L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281)

Lo scopo dell'Organizzazione è la protezione e l'assistenza dei cani e dei gatti per preservarli da privazioni e sofferenze, provocate soprattutto da atti di crudeltà, negligenze o abusi esercitati dall'uomo, ai sensi delle vigenti normative nazionali e locali sulla tutela degli animali d'affezione e sulla prevenzione del randagismo. Si prefigge, pertanto, come finalità, la costruzione e la gestione di uno o più canili e gattili destinati al ricovero e alla cura degli animali abbandonati e dispersi, combattendo il randagismo anche a tutela della pubblica igiene.

Per il raggiungimento dei suoi fini l'Organizzazione si avvale tramite i suoi organi:

Dell'attività volontaria dei suoi aderenti;

Del suo patrimonio;

Dell'eventuale collegamento con Enti ed organizzazioni similari secondo precisi accordi da predisporre e deliberare in sede di Consiglio Direttivo.

Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle attività statutarie.

### **Art. 3- Attività diverse.**

L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

### **Art. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili.**

L'organizzazione esclude ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **Art. 5 - Natura e Durata**

L'Organizzazione è apolitica, apartitica ed areligiosa, è disciplinata dal presente Statuto, che vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'organizzazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento nello svolgimento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

L'Organizzazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'assemblea straordinaria, ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del codice civile, con il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  degli associati.

### **Art. 6 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione.**

L'Organizzazione è a carattere aperto.

Possono essere associati tutte le persone fisiche, senza distinzione di sesso o razza, appartenenza politica o fede religiosa, che ne condividono gli scopi sociali e umanitari e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D. Lgs. 117/2017 che si riconoscono nel presente statuto, e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato che verserà, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di Amministrazione. L'Organo di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la

domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

Dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;

Mancato versamento della quota associativa;

Morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);

Esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

Gli associati sono liberi di versare contributi in misura superiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo, senza che ad essi vengano riconosciuti maggiori diritti o prerogative all'interno dell'Organizzazione. Gli associati possono accedere alle strutture dell'Organizzazione, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 7 – Diritti ed obblighi degli associati.**

Gli Associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli Associati dell'Organizzazione hanno il diritto di:

Partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

Godere del pieno elettorato attivo e passivo;

Essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;

Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

Recedere dall'appartenenza all'organizzazione;

Esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di Amministrazione.

Gli Associati dell'Organizzazione hanno il dovere di:

rispettare il presente statuto ed il regolamento interno;

rispettare le delibere degli organi sociali;

partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;

versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;

non arrecare danni morali e materiali all'organizzazione.

## **Art. 8 – Sanzioni**

Nei confronti degli associati che violino le disposizioni del presente Statuto, il Consiglio Direttivo potrà procedere all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) Censura scritta (richiamo);

- b) Sospensione fino ad un massimo di tre mesi;
- c) Espulsione, ratificata dall'Assemblea degli associati.

Ai punti a. e b. incorre l'associato che trasgredisce l'osservanza dei regolamenti e delle prescrizioni stabilite dall'Organizzazione, emanati per l'uso di locali, delle attrezzature e delle manifestazioni organizzate dalla stessa. La censura è applicata per mancanze di minor rilievo.

La sospensione si applica a quelle mancanze che, tenute presenti anche le circostanze che le hanno determinate, non siano così gravi da rendere applicabile l'espulsione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nella censura scritta.

L'espulsione è applicata all'associato che abbia commesso una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto associativo, e che provochi all'Organizzazione grave nocimento morale e materiale, ovvero compia in connessione con il rapporto associativo, azioni che costituiscano reato a termini di legge.

L'interessato, invitato a presentarsi nanti il Consiglio Direttivo per avanzare eventuali giustificazioni, qualora non intervenisse, autorizzerà l'adozione delle sanzioni.

Contro l'espulsione, può essere presentato ricorso all'Assemblea degli associati, entro venti giorni dalla notifica, a mezzo lettera raccomandata; il Presidente provvederà alla convocazione dell'Assemblea degli associati. In pendenza della decisione l'esecuzione rimane sospesa.

Vanno fatte salve le disposizioni del comma 3 dell'art. 24 del codice civile.

Sono causa di esclusione:

- 1) L'adesione a circoli, federazioni, enti, associazioni, e/o altre organizzazioni che perseguano scopi contrari o incompatibili con le attività e con le finalità dell'Associazione;
- 2) La commissione e/o la diffusione, con ogni mezzo, di atti, provvedimenti, dichiarazioni che possano ledere il prestigio e la reputazione degli organi e degli aderenti all'Organizzazione o essere causa di danni economici;
- 3) Ogni azione o condotta che non sia concorde con lo spirito, con le norme o con la prassi che regolamentano la vita dell'Organizzazione e i suoi rapporti con l'esterno.

A titolo esemplificativo e non limitativo, inoltre, rientrano nelle infrazioni punite con l'esclusione:

- 1. Danneggiamento gravemente colposo e doloso del materiale dell'Organizzazione;
- 2. Sottrazione dei beni dell'Organizzazione o degli associati;
- 3. Azioni volontarie da cui possa derivare pregiudizio all'incolumità morale o materiale degli altri associati, alla sicurezza o al benessere degli animali ricoverati presso la struttura dell'Organizzazione;
- 4. Azioni volontarie che comportino slealtà nei confronti dell'Organizzazione;
- 5. Recidiva in qualche mancanza contemplata nell'art. 7, in materia di doveri;
- 6. Mancato pagamento della quota associativa nella misura ed entro la scadenza fissate ai sensi del presente statuto.

## **Art. 9 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria.**

- 1. L'Organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario,
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'Organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
6. L'Organizzazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

## **Art. 10 – Organi sociali, gratuità e durata.**

1. Sono organi dell'Organizzazione:
  - Assemblea degli associati;
  - Organo di amministrazione;
  - Presidente;
  - Organo di controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017);
  - Organo di Revisione (eventuale –nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017);
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezioni di quelli degli Organi di controllo e dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

## **Art. 11 – Assemblea degli associati.**

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'organizzazione ed è composta da tutti gli associati che risultino iscritti nel Libro degli associati da almeno tre mesi. Ciascuno di essi dispone di un voto che può essere delegato ad un altro associato, mediante compilazione in ogni sua parte e sottoscrizione del modello di delega apposto in calce ad ogni lettera di convocazione. Ogni associato può essere portatore di non più di tre deleghe.

L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza temporanea o impedimento dal Vice-Presidente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea nomina tra gli associati un Segretario e, se ne ravvisi la necessità, in caso di votazioni, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertarne la regolare costituzione ed in genere il diritto di intervento alla stessa.

Tutte le deliberazioni assembleari, devono constare di un verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da conservarsi in apposito libro dei verbali dell'Assemblea con pagine numerate.

a. L'Assemblea è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano necessario, nonché quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre quinti del Consiglio Direttivo oppure da un decimo degli associati. L'Assemblea deve comunque essere convocata ogni anno entro il mese di maggio per l'approvazione del rendiconto annuale.

b. La convocazione è fatta mediante affissione di avviso scritto nei locali della sede associativa per almeno otto giorni antecedenti quello fissato per l'adunanza, oppure mediante lettera raccomandata oppure tramite comunicazione via posta elettronica o fax o telegramma o altro sistema tecnico idoneo a garantire la ricezione da parte dell'interessato: in questi ultimi casi (fatta eccezione per la convocazione tramite affissione), la comunicazione deve pervenire all'associato con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla riunione. La convocazione deve sempre contenere la specificazione di data, ora, luogo di riunione - eventualmente sia per la prima che per la seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione, e l'ordine del giorno;

c. L'Assemblea degli associati, in sede ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con presenze in prima convocazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ed in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei soci ed il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

L'assemblea determina sullo scioglimento, liquidazione, destinazione del patrimonio con il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  degli associati.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

## **Art. 12 – Competenze dell'Assemblea.**

Spetta all'Assemblea Ordinaria degli associati:

- a. determinare gli indirizzi generali dell'associazione;
- b. deliberare circa i programmi di iniziative, attività ed investimenti;
- c. determinare e deliberare le direttive da seguire per il funzionamento e la trattazione di problematiche riguardanti il benessere degli animali;
- d. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e determinarne il numero;
- e. nomina e revoca, quando previsto ai sensi dell'art. 10, l'Organo di controllo e l'Organo di revisione;
- f. approvare il bilancio d'esercizio consuntivo;
- g. deliberare su altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione, riservati alla sua competenza dal presente Statuto che non siano stati attribuiti al Consiglio Direttivo;

Spetta all'Assemblea Straordinaria degli associati:

- a. deliberare in merito ad atti di vendite o acquisti immobiliari;
- b. deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- c. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, nominando uno o più liquidatori, con le maggioranze di cui all'art. 20 del presente Statuto.

## **Art. 13 – Consiglio Direttivo**

Il consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione. È composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di sette ed un massimo di undici membri, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati nel mandato.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.lgs.117/2017.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea. L'elettorato attivo e passivo spetta agli associati in regola con il pagamento delle quote sociali.

Una Commissione Elettorale, nominata dal Consiglio Direttivo uscente, raccoglierà le candidature. La Commissione verificherà la validità dell'elettorato attivo e passivo degli associati presenti e distribuirà le schede elettorali. L'elezione avviene a scrutinio segreto nell'Assemblea Elettorale: ogni associato può votare fino a 11 candidati. Saranno eletti membri del Consiglio Direttivo i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti dai membri partecipanti alla votazione. In caso di parità verrà eletto l'associato con maggiore anzianità nell'Associazione o, a parità di questa, quello con maggiore anzianità anagrafica.

Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei suoi membri che, per qualsiasi motivo, venissero a cessare dalle loro funzioni, deliberando a maggioranza semplice; i componenti così nominati, restano in carica fino alla successiva Assemblea, decadendo dal mandato con la nomina dei nuovi consiglieri. I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall'Assemblea degli associati su proposta motivata dal Presidente dell'Associazione, nell'ipotesi di violazione degli ideali e dei principi ispiratori dell'Associazione, e in caso di 3 assenze consecutive non giustificate.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta ritenuto necessario oppure quando ne facciano richiesta almeno la maggioranza dei Consiglieri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio d'esercizio consuntivo.

La convocazione avviene secondo le modalità già specificate sub art. 11 lett.b del presente statuto; nei casi di urgenza il termine è ridotto a tre giorni. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e, nel caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione, purché a essa partecipino la metà dei suoi componenti più uno. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, su apposito libro, verrà redatto, a cura del Segretario nominato dal Consiglio stesso, il relativo verbale, che dovrà esser sottoscritto da chi presiede e dal Segretario medesimo.

## **Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo, in base agli indirizzi generali dati dall'Assemblea ed in applicazione a quanto previsto dal presente Statuto provvede a:

- a. nominare tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione;
- b. promuovere, deliberare ed attuare i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini statutari in base agli indirizzi generali dati dall'assemblea;
- c. deliberare i regolamenti necessari per il funzionamento dei servizi e per l'esplicazione delle diverse attività dell'Associazione;
- d. curare l'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti deliberati dall'assemblea;
- e. amministrare il patrimonio e, in particolar modo, i fondi che sono a disposizione dell'Associazione nei limiti del bilancio d'esercizio approvato dall'assemblea;
- f. nominare ed assegnare incarichi ai collaboratori e al personale per lo svolgimento delle attività dell'Associazione, determinandone attribuzioni e poteri,. Al Consiglio è demandata anche la decisione di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti strettamente necessari al suo regolare funzionamento.
- g. predisporre il bilancio d'esercizio consuntivo, curando che le spese non superino i limiti previsti, presentandolo all'approvazione dell'Assemblea entro la fine di maggio di ogni anno;
- h. deliberare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e direzione ed esecuzione degli stessi, ad eccezione delle attività espressamente demandate dall'Assemblea;
- i. deliberare sui provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati;
- l. deliberare su tutti gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

## **Art. 15 – Il Presidente**

Il Presidente dirige l'Attività dell'Associazione e ne assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo, nei limiti delle direttive generali fissate dall'Assemblea degli associati.

Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri che lo compongono; entrambi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

In caso di sua assenza temporanea o impedimento, questi viene sostituito, dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo da lui nominato.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, riferendone allo stesso alla prima riunione per l'opportuna ratifica e inserzione nel libro verbali.

## **Art. 16 – Il Tesoriere**

La gestione dell'Associazione è curata da un Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, al suo interno, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere:

a. amministra, mediante l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, i fondi a disposizione dell'Associazione ed è responsabile della loro gestione,

b. redige una nota finanziaria esplicativa del bilancio d'esercizio consuntivo da presentare all'Assemblea

nell'ambito della riunione indetta per l'approvazione dello stesso,

c. propone iniziative di politica finanziaria,

d. può far rilevare la mancanza di copertura finanziaria sugli impegni di spesa, purché motivate, senza essere però vincolante per le decisioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere non potrà essere legato da vincoli di parentela o affinità con alcuno dei membri del Consiglio in carica.

## **Art. 17 – Requisiti di eleggibilità, gratuità e durata delle cariche**

Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. regolarmente iscritti all'Associazione;
2. non siano stati assoggettati, in base alle norme dell'Associazione, a sospensioni ovvero ad una delle sanzioni previste al precedente articolo 8.
3. non ricoprano cariche elettive e non facciano parte del consiglio direttivo di altre associazioni con medesime finalità.
4. in regola con il pagamento delle quote sociali.

Tutte le cariche dell'Associazione sono onorifiche e gratuite.  
Esse hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

## **Art. 18 – Risorse e disposizioni patrimoniali**

L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.



L'Associazione provvederà al conseguimento dei suoi fini mediante il Fondo Comune.

Il Patrimonio è costituito:

- a. dai beni mobili ed immobili che sono o diventeranno di proprietà dell'Associazione;
  - b. dalle quote annuali associative e dai beni acquistati con esse;
  - c. da contributi volontari, lasciti e donazioni;
  - d. da proventi derivanti dall'organizzazione e partecipazione ad eventi, propaganda e promozione delle attività svolte e dalla pubblicazione di studi o relazioni effettuati sulle medesime;
  - e. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio d'esercizio;
  - f. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche).
- La gestione finanziaria si svolge nei limiti del bilancio d'esercizio revisionale annuale, predisposto dal Consiglio Direttivo e votato dall'assemblea degli associati.
- L'eventuale avanzo di gestione sarà utilizzato per investimenti volti al miglior raggiungimento degli scopi sociali.
- Le possibili variazioni o integrazioni al bilancio d'esercizio previsionale per contingenze eccezionali dovranno essere predisposte dal Consiglio Direttivo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
- È fatto specifico divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

## **Art. 19 – Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario coincide con il periodo di svolgimento delle attività che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispose il bilancio d'esercizio consuntivo dell'esercizio precedente e stabilisce la misura delle quote associative per l'anno successivo. Il bilancio d'esercizio consuntivo dovrà essere approvato dall'Assemblea degli associati.

## **Art. 20 – Scioglimento e devoluzione dei beni**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, con voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad enti del terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea.

## **Art. 21 – Norme di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, vigono le disposizioni del Codice Civile e delle norme di cui al D.Lgs. n. 117/2017.

## **Art. 22 – Foro competente**

Nel caso di controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente Statuto, è competente il Foro di Genova.